



## COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)  
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580  
[www.comune.telti.ot.it](http://www.comune.telti.ot.it)

COPIA

---

Registro Generale n. 18

### DECRETO DEL SINDACO N. 18 DEL 15-07-2021

**Oggetto: conferma incarico di responsabile dell'area Affari Generali e connessa posizione organizzativa.**

#### LA VICE SINDACA

**RICHIAMATO** il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione della G.C. N° 52 del 14.06.2016 che disciplina la nomina, la revoca, la sostituzione e le competenze dei Responsabili di Area/Settore;

**VISTO** l'art. 50, comma 10 del T.U. Delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

**CONSIDERATO** che nell'ente è istituita l'area delle posizioni organizzative in conformità alla previsione contenuta nell'art. 14 del CCNL del 31 marzo 1999, e ribadita dall'art. 13 del CCNL 21.05.2018 che stabilisce che:

*“1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

*2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;*

*3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”;*

**RICHIAMATO** l'art. 14 del CCNL 21.05.2018 il quale stabilisce espressamente che:

*“1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.*

*2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.*

*3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.*

*4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.*

*5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art.15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”;*

**RICHIAMATO** altresì l'art.15 del CCNL 21.05.2018:

*“1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.*

*2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.*

*3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.*

*4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.*

5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

6. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è 20 attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.

7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67”;

**DATO ATTO** che al Responsabile di Settore competono tutte le funzioni di pertinenza degli organi gestionali in base alle norme vigenti al momento del conferimento dell'incarico e previste dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

**CONSIDERATO** che gli obiettivi gestionali saranno affidati con il Piano esecutivo di gestione, corredato dal piano delle performance e con singoli provvedimenti della Giunta;

**TENUTO CONTO** che il CCNL enti locali del 21.05.2018 ha previsto che, come ribadito con parere ARAN CFL 7, “*tutti gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'articolo 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e di cui all'articolo 10 del CCNL 22.1.2004 (nda le cd alte professionalità), già conferiti e ancora in atto, anche se con scadenza successiva al 20.5.2019, ivi compresi anche quelli eventualmente attribuiti dopo il 21 maggio 2018, nel regime transitorio per fronteggiare specifiche esigenze organizzative degli enti, proseguono e possono essere prorogati (nel caso di scadenza medio tempore) fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative .. e comunque, trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL*”;

**ATTESO** che con:

- deliberazione GC n. 38 del 28.03.2019, a seguito di informazione alle organizzazioni sindacali preordinata al confronto prot. n. 1901 del 14.03.2019, veniva approvato il nuovo Regolamento per il conferimento, revoca e graduazione delle posizioni organizzative;
- determinazioni del Segretario comunale n. 152 del 04.04.2019 e n. 487 del 26.09.2019 veniva eseguita la nuova pesatura di tutti i settori comunali;

**PRESO ATTO** che:

- da diversi anni la responsabilità degli Affari Generali è attribuita al Segretario Comunale o ad un amministratore;
- sebbene il Piano Anticorruzione non lo preveda, sentito il Segretario Comunale, con decreto sindacale n. 30 del 26.09.2019, anche al fine di garantire una rotazione tra dipendenti, veniva attribuita la predetta responsabilità ad un dipendente che non ha mai diretto il Settore, per la durata di un anno;

**CONSIDERATO** che il CCNL enti locali del 21.05.2018 ha previsto all'art. Art. 13 - Area delle posizioni organizzative quanto segue:

*“1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:*

*a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*

*b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

*2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art.*

*14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:*

*a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B...”;*

**DATO ATTO** che nell'area Affari Generali non è presente alcuna cat. D, a fronte di 3 dipendenti Cat. C ed un dipendente Cat. B;

**Tenuto conto** che l'incarico in oggetto può essere attribuito una sola volta a meno che, come previsto dall'art. 17 CCNL enti locali del 21.05.2018:

*“3. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.*

*4. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.”;*

#### **RICHIAMATI:**

- la deliberazione di G.C. n. 84 del 30.09.2020 con cui, tra l'altro, è stata programmata a far data dal 01.01.2022 l'assunzione di un istruttore direttivo amministrativo presso l'area AA.GG.;

- la nota di avvio della mobilità obbligatoria ex art. 34bis D.Lgs. 165/2001;

- la procedura concorsuale terminata con verbale della commissione di concorso n. 11 del 07.07.2021, con vincitrice la Dott.ssa Denise Brianda;

**RITENUTO** che, nelle more degli adempimenti utili per l'attribuzione della Cat. D alla Dott.ssa Brianda, l'incarico relativo all'Area AA.GG. possa essere confermato alla medesima dipendente, al momento in possesso della categoria C poiché:

- è l'unica dipendente dell'area, Cat. C, in possesso del titolo di studio (laurea) più adatto per ricoprire il ruolo in discussione;
- ha sempre svolto il proprio operato con diligenza, dimostrando capacità di direzione di settore;

**RITENUTO** di dover conferire detto incarico fino al 30.09.2021, salvo provvedimenti di riorganizzazione, assegnazione di altro incarico o revoca dello stesso ai sensi del citato regolamento;

**VISTI** gli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie locali sottoscritto il 31/03/1999, contenenti la disciplina dell'istituto delle Posizioni Organizzative;

**DATO ATTO** che all'Area Affari Generali è connessa apposita posizione organizzativa che, a seguito della nuova pesatura allegata alla determinazione del Segretario comunale n. 487 del 26.09.2019 è pari ad Euro 5.100,00, ed indennità di risultato per € 1.275,00;

**RAMMENTATO** che l'erogazione dell'indennità di risultato, il cui importo varia tra il 10% ed il 25% dell'indennità di posizione, è subordinata alla valutazione annuale a cura del nucleo di valutazione;

Tutto ciò premesso

### **DECRETA**

**Di** conferire fino al 30.09.2021, l'incarico di direzione dell'Area Affari Generali alla Dott.ssa Denise Brianda, in possesso della Categoria C, ai sensi dell'art. 13 CCNL enti locali del 21.05.2018, nonché la corrispondente Posizione Organizzativa.

**Di** stabilire che l'importo dell'indennità di posizione in godimento sarà pari a Euro 5.100,00 (indennità di risultato per Euro 1.275,00).

**Di** trasmettere copia del presente provvedimento all'interessata ed al Servizio Personale per i provvedimenti di competenza.

**LA VICE SINDACA**

F.to Dott.ssa Piera Azzena

(doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

IL SINDACO  
AZZENA PIERA